

CITTÀ DI CARBONIA

Provincia Del Sud Sardegna

DETERMINAZIONE

1 SERVIZIO N. 101 DEL 30-04-2020

OGGETTO: *REVOCA DELL'AVVISO RELATIVO ALLA COPERTURA A TEMPO DETERMINATO, EX ART. 110, C.1, DEL D.LGS. N. 267/2000, DI DIRIGENTE AMMINISTRATIVO.*

1 SERVIZIO

UFFICIO PERSONALE

IL DIRIGENTE DEL SERVIZIO

Premesso:

- con deliberazione di G.C. n. 18 del 17.01.2020 si è proceduto ad approvare la programmazione del fabbisogno di personale per il triennio 2020/2022 ed il relativo piano delle assunzioni comprendente la previsione di assunzione di un dirigente amministrativo a seguito pensionamento di un dirigente di ruolo;

- con determinazione del 1° Servizio n. 31 del 17.02.2020 è stato approvato l'avviso pubblico per la selezione di un dirigente a tempo determinato ai sensi dell'art. 110, comma 1 del Tuel, D.Lgs n. 267/2000 per la copertura del posto di dirigente amministrativo;

- l' avviso pubblico di selezione è stato pubblicato nella G.U. 4 serie speciale - concorsi ed esami - n. 22 del 17/03/2020 ;

- i termini di presentazione delle domande scadevano il 16 aprile 2020 e sono utilmente decorsi;

Dato atto che con deliberazione G.C. n. 62 del 27/04/2020, dichiarata immediatamente eseguibile ai sensi di legge, a seguito della presentazione di domanda di aspettativa non retribuita, con decorrenza dal 15 maggio 2020, da parte del Dirigente del Servizio 2°, sono state emanate un serie di direttive preordinate alla modifica della programmazione del fabbisogno di personale per il triennio 2020/2022 e sono stati demandati al dirigente dell'Ufficio personale una serie di adempimenti in esecuzione del medesimo atto;

Considerato che a seguito delle su indicate direttive il Settore del personale deve procedere a

- revocare l'avviso pubblicato in data 17 marzo 2020 relativo alla copertura a tempo determinato, ex art. 110, c. 1, del D.lgs. n. 267/2000, di Dirigente Amministrativo;
- avviare contestualmente le procedure per la copertura a tempo indeterminato del posto di dirigente amministrativo vacante;
- in esecuzione alla modifica della la programmazione del fabbisogno di personale prevedere

l'assunzione di un dirigente tecnico a tempo determinato a copertura del posto che si renderà scoperto a seguito collocamento in aspettativa del Dirigente tecnico del 2° Servizio;

- avviare apposita procedura comparativa pubblica per la selezione di un Dirigente ai sensi dell'art. 110, c. 1, del D.Lgs. n. 267/2000 per la durata del mandato elettivo del Sindaco in carica;

Visto l'art. 21 - *quinquies* della legge n. 241/1990 che disciplina la revoca del provvedimento amministrativo nei casi di "*sopravvenuti motivi di pubblico interesse* ovvero nel caso di mutamento della situazione di fatto non prevedibile al momento dell'adozione del provvedimento o, (...), di nuova valutazione dell'interesse pubblico *originario* (...)" ;

Considerato che nel caso specifico la revoca, espressione di un più ampio potere di autotutela riconosciuto in capo alla Pubblica Amministrazione, è adottata in conseguenza del mutamento della situazione di fatto, non prevedibile al momento della adozione del provvedimento di indizione della selezione per dirigente amministrativo, ed altresì in conseguenza di una nuova valutazione dell'interesse pubblico originario;

Atteso che l'Amministrazione ha adottato la scelta di privilegiare la sostituzione immediata del dirigente del Servizio Tecnico, in vista della concessione del suo collocamento in aspettativa non retribuita, al fine di fronteggiare la carenza d'organico ricorrendo in tal caso alla procedura dell'art. 110 del TUEL; tale procedura consente infatti il reclutamento a tempo determinato per il solo lasso di tempo relativo alla vacanza temporanea derivante dall'aspettativa concessa al dirigente di ruolo, previa revoca del bando per dirigente amministrativo dovuta al fatto che la quota massima degli incarichi attribuibili secondo tale istituto è, in relazione alla dotazione di figure dirigenziali dell'Ente, di due unità ed uno di detti incarichi risulta già affidato;

Dato atto che la citata procedura concorsuale, sulla quale si ritiene opportuno intervenire in autotutela ai sensi del citato art. 21 *quinquies* della legge n. 241/1990, non è giunta a compimento né si è perfezionata con l'adozione della graduatoria e la nomina dei vincitori, essendo stata posta in essere unicamente la pubblicazione del relativo bando, e che, pertanto, non risultano lese posizioni soggettive qualificate e tutelate;

Rilevato che la giurisprudenza amministrativa ha ribadito che la revoca di un bando di concorso pubblico rientra nei normali ed ampi poteri discrezionali della pubblica amministrazione atteso che, fino a quando non sia intervenuta la nomina dei vincitori, si può provvedere alla revoca per sopravvenute nuove esigenze organizzative o per il mutamento della situazione di fatto o di diritto e, quindi, per sopravvenute ragioni di interesse pubblico (cfr. ex plurimis Consiglio di Stato, sentenza n. 554 del 2013 e TAR Pescara sentenza n.15.02.2016 n.51) in quanto "*La revoca del provvedimento amministrativo è connotata da un alto tasso di discrezionalità inerente la verifica e (o) sussistenza dei requisiti previsti per legge, che, ai sensi dell'art.21 quinquies, L 7 agosto 1990 n. 241, possono alternativamente consistere in sopravvenuti motivi di pubblico interesse, ovvero nel mutamento della situazione di fatto e sua nuova valutazione alla luce dell'interesse pubblico originario.... per ragioni di merito, vale a dire di opportunità e convenienza...*" (TAR Umbria, Perugia, sez.I 28/03/2017 n.250) in conseguenza "*.. di una rimediazione dell'assetto di interessi fissato dal provvedimento oggetto dell'intervento in autotutela, eventualmente alla luce del mutamento della situazione di fatto o di diritto o della sopravvenienza di un interesse pubblico. Si tratta, quindi, di un'attività di secondo grado connotata da discrezionalità amministrativa*" (T.A.R. Calabria Catanzaro, Sez. I, 27/01/2017, n. 85), o meglio "*... ampiamente discrezionale dell'Amministrazione procedente...*" (Cons. Stato, Sez. III, 29/11/2016, n. 5026);

Ravvisata la sussistenza, nel caso di specie, dei presupposti di legge che consentono di procedere in autotutela ai sensi dell'art. 21 *quinquies* della legge n. 241/1990 ed effettuata la dovuta comparazione con eventuali interessi confliggenti, in particolare l'interesse dei destinatari degli atti oggetto di revoca al mantenimento di eventuali posizioni consolidate ed il conseguente affidamento derivante dal comportamento dell'amministrazione;

Ritenuto opportuno, pertanto, in ossequio ai principi di buona amministrazione, di procedere alla revoca, ai sensi dell'art. 21 *quinquies* della legge n. 241/1990, del concorso in oggetto;

Vista la legge 241/1990
Visto l D.Lgs. 267/2000
Visto il D.Lgs. 165/2001

DETERMINA

per le ragioni in premessa esposte e qui richiamate

1. di revocare l'avviso pubblicato in data 17 marzo 2020 relativo alla copertura a tempo determinato, ex art. 110, c.1, del D.Lgs. n. 267/2000, di Dirigente Amministrativo indetto in esecuzione della determinazione n. 110 del 17.02.2020.
2. di pubblicare il presente provvedimento nella pagina Concorsi di Amministrazione Trasparente del sito istituzionale: www.comune.carbonia.su.it – Amministrazione Trasparente – Bandi di concorso, Bandi di concorso per il reclutamento, a qualsiasi titolo, di personale presso l' Amministrazione.

Il Responsabile dell' Ufficio Personale
Il Dirigente del Servizio
D.ssa Ivana Buscarini
D.ssa Marcella Munaro

Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del D.Lgs 82/2005 s.m.i. e rispettive norme collegate, il quale sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa.